



## GUIDA ALLA MEDIAZIONE

**101** **101MEDIATORI.IT**  
semplice, efficace e veloce

## INTRODUZIONE

---

La Mediazione Civile pur rappresentando una novità nel panorama legislativo italiano, è uno strumento di risoluzione delle controversie già usato dai tempi dell'antico impero cinese.

Introdotta negli anni '70-80 del secolo scorso negli Stati Uniti, è divenuta obbligatoria in Italia soltanto nel 2010, caratterizzandosi come strumento innovativo, utile e diretto a soddisfare il bisogno di giustizia del cittadino avvalendosi dell'ausilio di una nuova figura, il mediatore, che si atteggia a "buon padre di famiglia" nella risoluzione dei conflitti.

Con questo spirito, 101Mediatori.it di Gruppo101 srl - , iscritto al nr. 294 dell'elenco degli Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia -, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, che ha introdotto la mediazione obbligatoria per alcune materie, desidera apportare il suo contributo al fine di mettere a disposizione degli utenti una mediazione Semplice, Efficace, Veloce e al tempo stesso Esaustiva.

Consapevoli dell'alta qualità ed efficienza raggiunta in questi anni nel settore legale, 101Mediatori rappresenta un organismo di mediazione operante in tutt'Italia che offre ai propri clienti la possibilità di aderire ad un regolamento, - nel pieno rispetto della normativa -, che meglio garantisce quella giusta flessibilità procedurale richiesta dalla diversa natura delle liti e che, unitamente alla collaborazione svolta da professionisti abilitati e dotati delle giuste competenze professionali, consente una risoluzione delle controversie nella piena soddisfazione dei reali interessi delle parti.

### Fanno parte di Gruppo101:

#### **101MEDIATORI.IT**

Nato dall'idea di ampliare la vasta gamma dei servizi legali e fiscali offerti da Gruppo 101, ha l'obiettivo di creare un network di mediazioni in tutto il territorio nazionale che risponde a precisi requisiti di qualità, efficienza e professionalità dei mediatori iscritti.

#### **GUIDELEALI.IT**

Rappresenta la prima guida legale on line che permette di trovare in tempo reale lo studio legale o l'avvocato più adatto alle esigenze del cliente, nonché tutta una serie di notizie giuridiche, leggi, news e approfondimenti offerti dagli avvocati iscritti.

## INDICE

---

<b>1) LA MEDIAZIONE E GLI OBIETTIVI DEL LEGISLATORE</b>	
<b>2) CHE COS'È LA MEDIAZIONE?</b>	<b>4</b>
<b>3) CHI È IL MEDIATORE?</b>	<b>6</b>
I requisiti per diventare mediatore	6
Gli obblighi del mediatore	8
<b>4) COSA SONO GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE</b>	<b>10</b>
Il regolamento dell'organismo	10
Il codice etico dell'organismo	12
<b>5) LE MATERIE IN CUI È OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE</b>	<b>12</b>
Le materie escluse dall'obbligo della mediazione	14
La sospensione del giudizio e il rapporto con la prescrizione	15
<b>6) IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</b>	<b>15</b>
La presentazione dell'istanza di mediazione	16
La scelta dell'organismo di mediazione	16
Il primo incontro	18
L'assistenza dell'avvocato	20
Lo svolgimento della mediazione	24
Gli incontri congiunti e separati	24
La proposta effettuata dal mediatore	25
Le conseguenze in caso di rifiuto della proposta	26
Il valore dell'accordo raggiunto	27
Le garanzie di attuazione dell'accordo	28
<b>7) I COSTI PER LE PARTI</b>	<b>29</b>
<b>8) I BENEFICI PER LE PARTI</b>	<b>31</b>
Esenzioni fiscali	31
Il gratuito patrocinio	32
I costi	32
I tempi	32
La riservatezza	33



## 1) LA MEDIAZIONE E GLI OBIETTIVI DEL LEGISLATORE

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice e all'arbitrato e s'inserisce nel più generico sistema delle A.D.R., acronimo di Alternative dispute Resolution .

Nel corso degli anni il legislatore italiano ha gradualmente aperto all'introduzione dei sistemi di A.D.R., soprattutto dietro le spinte della normativa comunitaria che con una serie di provvedimenti (il libro verde, il progetto della direttiva sulla mediazione adottato nel 2004 dalla Commissione europea, il modello di codice di condotta sono etc..), ha sempre ribadito l'importanza della mediazione e degli strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie perché:

- **facilitano la risoluzione dei conflitti tra le parti;**
- **concorrono ad abbreviare i tempi, i costi e le preoccupazioni dei cittadini rispetto agli ordinari procedimenti giudiziari.**

Se da una parte il sistema-giustizia italiano raffigura un Paese con un alto tasso di litigiosità dove ogni anno sono instaurati un numero di procedimenti notevolmente superiori ad ogni altro Paese Europeo (allo stato attuale il contenzioso civile presenta più di 6 milioni di procedimenti pendenti), dall'altro è evidente come sia sempre mancata una seria politica culturale e giuridica che predisponesse le basi per l'accoglimento di sistemi alternativi alla giustizia pubblica.

Sono di esempio gli sporadici e non organici provvedimenti in materia di conciliazione nelle varie discipline, come nel diritto del lavoro (introdotta fin dal 1973 e attualmente facoltativa), nelle controversie relative ai servizi di pubblica utilità introdotti dalla legge n.481 del 1995, in materia di fornitura di servizi turistici, di affiliazione commerciale, di prestazioni di tinto-lavanderia, nelle telecomunicazioni, nell'ambito della tutela del risparmio, della subfornitura, dei patti di famiglia, dei contratti agrari, del pubblico impiego e altri ancora.

Dato atto del precedente fallimento normativo e spinto da una parte dall'obiettivo di deflazionare i processi e, dall'altra, dall'interesse concreto ad accorciare i tempi della giustizia, evitando le innumerevoli condanne cominate dalla Corte di Strasburgo per l'irragionevole durata dei processi, il legislatore italiano ha ben pensato di adeguarsi alla normativa comunitaria, dapprima con il D.lgs. 28/2010, e, successivamente, con il D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, attraverso cui ha istituito un sistema di mediazione che rappresenta un'importante occasione nelle mani dei cittadini perché strumento efficace ed operativo dai tempi e dai costi certi .

## 2) CHE COS'È LA MEDIAZIONE

La mediazione e la conciliazione sono termini spesso utilizzati impropriamente.

La conciliazione rappresenta la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

La mediazione invece, è lo strumento per raggiungere la conciliazione e cioè l'attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva), sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva) (art. 1, lett. a), del d.lgs. n.28/2010) .

La mediazione si differenzia dalla transazione poiché in quest'ultima manca un conciliatore e sono solo le parti a farsi reciproche concessioni.

Il legislatore ha previsto tre tipologie di mediazione:

- 1) facoltativa, quando è scelta liberamente dalle parti e riguarda diritti che sono nella loro disponibilità.

È applicabile a qualsiasi lite che non rientra nelle materie previste dal d.lgs. 28/2010, per le quali la mediazione deve essere esperita preventivamente all'inizio di un procedimento.

2) obbligatoria, nei casi previsti dalla legge (che vedremo di seguito), e con funzione di condizione di procedibilità del giudizio civile.

L'obbligo di esperire preventivamente la procedura di mediazione può essere previsto anche a seguito dell'inserimento di clausole nel contratto da cui deriva la lite.

Infatti, molto spesso nei contratti standard (conclusi mediante moduli o formulari), la parte che predispose il modello contrattuale può inserire una clausola che disciplini le insorgenti liti, condizionando il ricorso all'autorità giudiziaria al preventivo esperimento della procedura di mediazione o di arbitrato.

La individuazione dell'organismo competente se non stabilita nella clausola, sarà scelta dal primo istante, in virtù del criterio temporale nella scelta dell'organismo.

Questo significa che se la procedura di mediazione non è stata intrapresa prima di iniziare un processo, e la parte avversaria o il giudice lo rilevano entro la prima udienza, il giudizio verrà sospeso per quattro mesi.

3) giudiziale, c.d. "demandata" quando le parti sono invitate dal giudice durante il primo grado di giudizio o nel corso del procedimento in appello ad esperire la procedura di mediazione.

In quest'ultimo caso, prima di invitare le parti alla mediazione, il giudice procede ad una valutazione sulla natura della causa, sullo stato dell'istruzione del procedimento e sul comportamento delle parti per verificarne l'utilità della mediazione allo stato del processo in corso.

Può quindi accadere che:

- alla prima udienza, qualora la mediazione non sia già stata avviata, il giudice assegni alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
- durante il processo in corso, le parti aderiscano all'invito del giudice che rinverrà ad una successiva udienza che si terrà non prima di tre mesi (spazio temporale di durata massima della mediazione);

Naturalmente solo in quest'ultimo caso spetterà al giudice valutare l'utilità dell'invito alla mediazione, tenuto conto dello stato del processo, della natura della causa, del comportamento delle parti e dell'istruzione del processo.

## CURIOSITÀ

Secondo i primi commenti, dubbi sussistono sulla rilevanza d'ufficio da parte del giudice qualora la parte che ha iniziato il processo non abbia esperito il tentativo di conciliazione.

Secondo questo orientamento interpretativo, se le parti sono state correttamente informate e hanno inteso rifiutare la mediazione, questa interruzione avrebbe il solo effetto di rallentare inutilmente la durata del procedimento, nonché aggravare le spese a carico delle parti.

Tali valutazioni sono facilmente opinabili per due ordini di ragioni: da una parte il processo sopporta una breve sospensione (di quattro mesi), e senza che la sospensione incida sulla ragionevole durata del processo; in secondo luogo trascura la principale funzione del mediatore che è quella di ricercare i veri interessi delle parti diversamente da quello che risulta in un procedimento civile.

Pertanto, può ben succedere che due parti molto arrabbiate, grazie all'attività del mediazione possano trovare un punto di incontro diversamente da quanto accade nei tribunali dove le parti non si parlano mai.

E allora come si fa ad attestare preventivamente se la mediazione può e non avere esito positivo?

### 3) CHI È IL MEDIATORE

Il mediatore civile non è un giudice né un arbitro ma un facilitatore che utilizzando le tecniche di comunicazione efficaci, di gestione del conflitto, la programmazione neuro linguistica (PNL), il coaching, i problem solving, ecc., aiuta le parti a trovare la soluzione più soddisfacente per la risoluzione del conflitto.

Il d.lgs. 28/2010 all'art.1 lett.b), definisce il mediatore come "la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo".

#### I requisiti per diventare mediatore

Le caratteristiche principali del mediatore sono la terzietà e l'imparzialità, desumibili dal richiamo operato all'art. 1 lett.a), del d.lgs. 28/2010, che stabilisce come la mediazione sia l'attività svolta da un terzo imparziale.

Il mediatore dovrà agire e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.

Qualora dovesse avere un interesse in comune con una delle parti sarà tenuto ad astenersi e a rinunciare all'incarico evitando di ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.

Infatti, non è consentito lo scambio di comunicazioni riservate dalle parti al mediatore e viceversa, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (art.7 D.M. 180/2010).

#### CURIOSITÀ

In realtà i primi commentatori ritengono che il divieto di comunicazione con le parti non operi nella fase preliminare cioè precedentemente all'inizio degli incontri.

Più precisamente, è ben possibile che il mediatore chieda agli avvocati delle parti una breve memoria in modo da conoscere preventivamente ed esaustivamente il punto di vista delle parti ed avere una corretta ricostruzione dei fatti.

Una tale richiesta non farebbe venire meno quella imparzialità richiesta al mediatore ad incontri iniziati.

Per svolgere la professione di mediatore occorre:

- 1) essere in possesso del diploma di laurea anche triennale e senza limitazioni di indirizzo o, in alternativa, essere iscritto ad un Ordine o Collegio professionale (D.M. 180/2010);
- 2) aver superato il corso di mediazione in uno degli enti di formazione accreditati nel registro depositato presso il Ministero della Giustizia;
- 3) essere iscritto in un organismo di mediazione;

4) essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento nei rispettivi ordini o collegi professionali.

L'art. 84 del decreto legge 21 Giugno 2013 n. 69 (cd. Decreto del fare) ha inserito il comma 4.bis all'art. 16. In forza di tale disposizione gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Tuttavia, la norma specifica che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense.

La circolare del Min. Giustizia del 27 novembre 2013 ha precisato sul punto che, in base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il 9 dicembre è stata poi emanata una circolare integrativa nella quale si specifica che il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo "Avvocati e Mediazione", deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle "associazioni forensi e ai terzi" in materia di formazione professionale forense».

Sicché, sempre a parere del CNF (circolare n. 6-C-2014):

- l'avvocato iscritto all'albo può essere iscritto come mediatore presso un numero massimo di cinque organismi di mediazione «di diritto», ossia senza sottostare all'obbligo generale di seguire un percorso formativo di 50 ore prescritto, dalla normativa primaria e secondaria, per le altre categorie di interessati;
- deve tuttavia avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis cod. deontologico forense, ed in particolare: «L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice;
- l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

Le violazioni dei requisiti sopraindicati commesse da mediatori che sono al contempo pubblici dipendenti o professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.

Sul responsabile dell'organismo grava invece l'obbligo di informarne gli organi competenti sulle violazioni commesse dai mediatori.

Il mediatore potrà iscriversi ad un numero massimo di cinque organismi di mediazione (art. 6 D.M. 180/2010).

Infine, per quanto concerne le novità introdotte dal Decreto 6 Luglio 2011, n.145, allo scopo di arginare i rilievi d'incostituzionalità sollevati dal Tar del Lazio nell'ordinanza n.2302 del 12 aprile 2011, il Ministero della Giustizia ha ampliato gli obblighi formativi imposti sui mediatori.

Infatti i mediatori dovranno possedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, o, in alternativa, attestare la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.

I mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione.

## Gli obblighi del mediatore

---

Al mediatore e agli ausiliari di cui si avvale nell'espletamento dell'incarico sono imposti degli obblighi:

- a) è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
- b) il mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Altresì al mediatore è altresì fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascuna mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura dell'organismo, nonché anche per gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare la proposta di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo (art.14 D.lgs.28/2010).

Con l'emanazione della circolare (c-24-2011), il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto l'art. 55 bis nel codice deontologico forense con delle importanti novità.

Più precisamente è introdotto un dovere di "adeguata competenza" per l'avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa (spiega la relazione di accompagnamento alla circolare), che valorizza i requisiti di professionalità dell'avvocato-mediatore che devono esprimersi nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o meno l'accordo di mediazione

Inoltre, e con l'obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, sono introdotte, a carico dell'Avvocato, una serie di cause di incompatibilità che impediscono di assumere la funzione di Mediatore quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
- c) nel caso ricorrano le ipotesi di ricsuzione previste per gli arbitri ai sensi dell'art.815, primo comma, del codice di procedura civile.

Infine, l'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti quando:

- a) non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso

## CURIOSITÀ

---

La proposta del mediatore è nulla quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico.

Si definiscono norme imperative quelle che proteggono i valori fondamentali dell'ordinamento e della collettività e si sostanziano in comandi e/o divieti che sono posti dalla legge sui privati e che stabiliscono i confini entro i



quali la loro volontà è riconosciuta dalla legge, oppure non lo è, restando priva di tutela.

Si definisce contraria all'ordine pubblico la causa del contratto in contrasto con le norme di legge che esprimono i principi fondamentali della società, della vita politica ed economica.

Anche se non previsto espressamente dal decreto, è ipotizzabile che il mediatore in adempimento al dovere di correttezza e d'informazione cui è tenuto in virtù dell'incarico conferitogli, comunichi alle parti alcuni aspetti procedurali della mediazione.

Più precisamente, dovrà preliminarmente verificare (personalmente o in collaborazione con l'organismo) la sussistenza dei poteri formali delle parti presenti al primo incontro, cioè accertare la possibilità che queste siano in grado di conciliare i diritti oggetto della controversia.

Di seguito, fornirà spiegazioni circa l'assoluta riservatezza delle dichiarazioni e informazioni rese ed emerse durante le sessioni congiunte e private.

Infatti, se da una parte le informazioni acquisite non saranno utilizzabili in sede processuale in un eventuale e futuro giudizio salvo esplicito consenso delle parti, dall'altra, il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.

Dovrà inoltre comunicare che ci potranno essere delle sessioni riservate in cui le parti saranno ascoltate separatamente, e che le informazioni rivelate durante le sessioni separate non potranno essere comunicate all'altra parte salvo espresso consenso di quella che le ha dichiarate.

In questo modo le parti saranno incentivate a svelare ogni dato utile al raggiungimento del compromesso, senza timore che le stesse informazioni riservate possano essere oggetto di un successivo uso contro la parte che l'ha rivelata.

Per completezza, sarà opportuno informare le parti sulla volontarietà della partecipazione alla mediazione e cioè che potranno in qualunque momento abbandonare il tavolo delle trattative.

## CURIOSITÀ

La natura riservata delle informazioni acquisite dalle parti durante gli incontri derivano dall'estensione al mediatore delle disposizioni di cui all'articolo 103 e 200 del codice di procedura penale, riguardanti le informazioni di cui il procuratore viene in possesso a seguito dell'attività difensiva.

Ne consegue che il mediatore non potrà essere chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria sulle informazioni di cui avrà contezza, né sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni sarà ammessa prova testimoniale o deferito giuramento decisorio.

## Cosa sono le comunicazione anti-riciclaggio?

Il nostro ordinamento con il D.lgs. 231/2007, ha previsto alcune misure volte a tutelare l'integrità dei sistemi finanziario ed economico, nonché a prevenire un utilizzo distorto e deviato di tali sistemi per finalità di riciclaggio la cui finalità è l'utilizzo dei proventi di natura illecita.

L'art. 22 del D.lgs. 28/2010, ha introdotto a carico dell'organismo di mediazione l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità di presunti illeciti nell'attività di mediazione (per esempio, l'ipotesi di una conciliazione in cui le parti stesse involontariamente confessino la derivazione illecita del denaro oggetto dell'accordo).

Il mediatore dovrà comunicare al responsabile il presunto illecito prima della redazione del verbale e l'organismo manterrà il segreto sul nominativo del mediatore, salvo che l'Autorità Giudiziaria ne faccia richiesta con un esplicito provvedimento a mezzo del quale acquisirà il solo nominativo.

#### 4) COSA SONO GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L'organismo di mediazione è il soggetto pubblico o privato presso cui la parte presenta l'istanza di mediazione (art.1 lett. f, D.M. 180/2010).

Rientrano nella nozione di organismo pubblico i consigli degli ordini professionali, degli ordini degli avvocati e quelli istituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Requisiti preliminari che gli organismi privati e pubblici devono possedere per ottenere l'abilitazione sono il possesso delle garanzie di serietà ed efficienza.

In genere è molto probabile che lo stesso procedimento di mediazione si svolga nel luogo fisico ove è ubicato l'organismo, tuttavia, la normativa lascia la possibilità di prevederne lo svolgimento anche presso strutture differenti dalla sede dell'organismo, ma che sono nella sua disponibilità.

Prima dell'emanazione della circolare n. C-24-2011 del Consiglio nazionale Forense, era consentito lo svolgimento del procedimento di mediazione anche negli studi professionali degli avvocati.

Attualmente, l'art. 55 bis del codice deontologico forense, fa divieto all'avvocato di consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

Il privato cittadino che voglia verificare l'abilitazione dell'organismo all'esercizio della mediazione potrà consultare il registro degli organismi abilitati depositato presso il Ministero della Giustizia, a cui spetta tra l'altro:

- a) procedere regolarmente ad attività di controllo e annualmente a un monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi.
- b) riservarsi la facoltà di valutazione sull'idoneità del regolamento e del codice etico degli organismi pubblici e privati.

#### CURIOSITÀ

Dubbi sussistono circa la legittima costituzione di organismi da parte di associazioni tra professionisti o società tra avvocati, precedentemente consentiti dall'ormai abrogato d.lgs. 5/2003.

Sembra plausibile una risposta negativa.

#### Il regolamento dell'organismo

Come accennato nel precedente paragrafo e indicato nella Relazione illustrativa - Schema di decreto legislativo

recante l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 -, la scelta del legislatore è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l'intervento statale nel disciplinare l'attività di mediazione, obbligando gli organismi a dotarsi di un regolamento e di un codice etico.

Ne consegue che la regolamentazione della mediazione è disciplinata prevalentemente dal regolamento privato, sia pure con il rispetto dei principi dettati dalla normativa legislativa, come il dovere di riservatezza e di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato, oppure di nomina del mediatore nel rispetto della turnazione tra tutti gli iscritti nel rispettivo albo.

A tal proposito, il regolamento dell'organismo DOVRÀ contenere:

- a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità;
- b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo;
- d) che, nei casi di cui la mediazione è obbligatoria, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ;
- e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta
- f) Fermo il dovere di riservatezza previsto dall'articolo 9, del decreto legislativo 28/2010, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
- g) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
- h) I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice della privacy.

Il regolamento dell'organismo POTRÀ, contenere:

- i) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
  - l) che, in caso di formulazione della proposta, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione; e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
  - m) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
  - n) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate;
  - o) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo
- Oltre ai suddetti obblighi, va ricordato che l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o con il personale e i mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli affari di mediazione (art.15 D.M. 180/2010).

**Si può prendere visione dei documenti di parte depositati presso l'organismo?**

Alle parti è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione.

Il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione i documenti riguardanti la singola mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del codice sulla privacy.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

### **Il codice etico dell'organismo**

L'organismo di mediazione è dotato di un proprio regolamento e di un codice di condotta dei mediatori depositati presso il Ministero della Giustizia e aggiornati ad ogni successiva variazione.

La normativa italiana ha fatto propri i principi previsti dal codice europeo dei mediatori del 2004 (The European Code of Conduct for Mediators), obbligatoriamente previsti nei codici di condotta dei singoli organismi di mediazione.

Infatti il mediatore sarà tenuto al rispetto di comportamenti ben precisi:

- a) competenza, indipendenza, imparzialità;
- b) segreto professionale;
- c) obbligo di riservatezza;
- d) imparzialità;
- e) divieto di percepire compensi direttamente dalle parti;

Accanto a questi obblighi ve ne sono altri previsti dagli organismi.

Su tale ultimo profilo, la circolare 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia ha chiarito - in materia di convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione e ritenendo tale argomento strettamente correlato ai menzionati obblighi di imparzialità ed indipendenza (art. 14 d.lgs. 28/2010 e 4 d.m. 180/2010) - che forme di convenzione devono ritenersi non consentite. In ogni caso, eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione.

Del pari non consentiti devono ritenersi quegli accordi o convenzioni, comunque denominati, in forza dei quali l'organismo di mediazione assuma l'obbligo giuridico di erogare quote di emolumenti in favore di enti o associazioni, il cui ammontare è calcolato in percentuale del volume di affari che gli aderenti a quella associazione - quali parti della mediazione, ovvero come patrocinatori di esse - sono stati in grado di sviluppare in un determinato periodo di tempo in favore dell'organismo.

Il rispetto del codice etico non è richiesto solamente perché previsto dall'organismo, ma discende ancor prima dall'applicazione dei principi morali che ogni professionista quotidianamente persegue nella professione per il miglioramento di tutti e non del proprio esclusivo interesse.

### **5) LE MATERIE IN CUI È OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE**

Il d.lgs. n.28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia rientrante



nelle materie previste dall'art.5, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

Detto in altre parole, le materie nelle quali è previsto l'obbligo della mediazione sono:

- condominio (obbligatoria a partire da marzo 2012);
- diritti reali;
- divisione;
- successione ereditaria;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;

Cosa succede nel caso non venga presentata l'istanza di mediazione nelle materie in cui è obbligatoria?

La soluzione è fornita dal d.lgs. 28/2010, che all'art. 5, stabilisce che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Detto in altre parole, il mancato esperimento del tentativo di mediazione non consente al procedimento giudiziario di continuare ma viene sospeso dal giudice in attesa che le parti vi provvedano.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Deve comunque precisarsi che tale previsione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del cd. Decreto del Fare (21 settembre 2013). Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. A tale previsione legislativa si collega poi quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, laddove si legge che gli organismi di mediazione saranno tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all'attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero.

Dinanzi al giudice possono aversi due situazioni:

- a) la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa e pertanto procederà ad un differimento della causa alla successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (ovvero alla scadenza dei quattro mesi);
- b) la mediazione non è stata esperita ed assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

In una recente sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. di Bagheria, il giudice ha stabilito che nelle materie soggette all'obbligo dell'esperimento preventivo della mediazione, anche se le parti di comune accordo chiedono al giudice di evitare la mediazione, quest'ultimo deve eccepire d'ufficio l'improcedibilità, e con ordinanza deve rinviare la causa ad una udienza successiva e non inferiore ai quattro mesi (con termine di 15 giorni per presentare l'istanza di mediazione), al fine di consentire l'esperimento della procedura. (Trib. Palermo, Sez. Dist. Bagheria, ordinanza del 13.07.2011).

## Le materie escluse dall'obbligo della mediazione

---

Occorre preliminarmente fare una premessa: nel paragrafo precedente sono indicate le materie in cui la mediazione è obbligatoria mentre nelle rimanenti è facoltativa, cioè percorribile su iniziativa volontaria delle parti. Per esempio non è obbligatoria (quindi è facoltativa), nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, nell'azione civile esercitata nel processo penale nelle azioni inibitorie ex art.37, e a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex art.140, previste dal codice dei consumatori.

Tuttavia, nell'ambito delle materie in cui la mediazione non è facoltativa vi possono essere dei casi in cui, giunti ad una determinata fase del processo, la mediazione diviene obbligatoria.

Questi casi espressamente individuati dal legislatore all'art.5 comma 4 del d.lgs. 28/2010, sono:

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, la mediazione non è obbligatoria fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto (per cessata locazione e morosità), la mediazione non è obbligatoria fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 cod. proc. civ. ;
- nei procedimenti possessori, la mediazione non è obbligatoria fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del cod. proc. civ. ;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nelle azioni di classe c.d. class action, la conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito;

### **È possibile chiedere al giudice l'emanazione di un provvedimento urgente senza esperire preventivamente la mediazione?**

Non tutti i diritti possono ottenere una tutela nel processo ordinario.

Per alcuni di essi, le lungaggini processuali potrebbero pregiudicarne irrimediabilmente la piena soddisfazione a causa di una sentenza emessa troppo tardi.

In questi casi è possibile chiedere al giudice l'emissione di un provvedimento urgente in grado di assicurare in breve termine una adeguata tutela.

Il legislatore all'art.5 del d.lgs. 28/2010, ha previsto espressamente che la procedura di mediazione non pregiudica la possibilità di ottenere un provvedimento urgente, cautelare o la trascrizione della domanda giudiziale.

Il legislatore, nonostante l'introduzione della mediazione, ha confermato la necessità di provvedere sulla richiesta di emissione di un provvedimento urgente e indilazionabile senza esperire il preventivo tentativo di mediazione.

### **Curiosità**

---

In alcuni casi come nella simulazione di una compravendita, bisogna valutare il rapporto tra la mediazione e la trascrizione della domanda giudiziale.

In questi casi bisogna valutare la possibilità di ottenere una domanda giudiziale che consenta la trascrizione ed eviti che il bene oggetto del futuro accertamento giudiziale sia posto in circolazione illecitamente e, dall'altra,

che una citazione ad una udienza fissata prima dei tre mesi previsti per la durata della mediazione, sia dichiarata improcedibile.

La soluzione potrebbe essere quella di citare la controparte ad una udienza a distanza di quattro mesi - termine entro cui la mediazione dovrà concludersi -, e nel contempo con la stessa citazione effettuare la trascrizione.

### **La sospensione del giudizio e il rapporto con la prescrizione**

Il d.lgs. 28/2010 all'art. 5, stabilisce che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

In altre parole, la prescrizione è sospesa (ma non interrotta!) dal momento in cui la domanda di mediazione è portata a conoscenza delle altre parti chiamate a mediare, e continuerà a decorrere solo a partire dal momento in cui verrà depositato nel registro dell'organismo di mediazione il verbale contenente l'esito della mediazione.

La norma non stabilisce su quale soggetto grava l'obbligo di comunicare l'istanza di mediazione all'altra parte, pertanto, per evitare che la prescrizione si realizzi è consigliabile che la parte istante e l'organismo provvedano a notificare la domanda di mediazione (si pensi, alla comunicazione al convenuto da parte dell'organismo fatta con ritardo).

Inoltre, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta e a partire dallo stesso termine previsto per la prescrizione.

Tuttavia, se il tentativo di mediazione fallisce, per evitare la decadenza è necessario che la domanda giudiziale venga proposta entro il medesimo termine previsto per la prescrizione (decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo).

### **La procedura di mediazione è soggetta alla sospensione dei termini feriali e alla legge Pinto?**

La durata del procedimento di mediazione non è soggetta alla sospensione feriale dei termini (che vanno dal 1 agosto al 15 settembre) né si computano ai fini di una eventuale valutazione della ragionevole durata del processo (disciplinata dalla c.d. legge Pinto).

## **6) IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Il procedimento di mediazione per espressa volontà legislativa è improntato al massimo grado d'informalità e di riservatezza.

Il legislatore ha posto l'accento su un duplice profilo:

a) da un lato ha disegnato la procedura di mediazione prevedendo una forma libera e per nulla decisoria, svincolata dalla necessaria applicazione dei principi tipici del processo civile, (ad esempio del contraddittorio, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c., o che ne garantiscono il corretto e imparziale svolgimento);

b) dall'altro, non ha puntato sui diritti delle parti ma sui loro effettivi interessi attribuendo al mediatore (cosiddetto facilitatore), il perseguimento di un obiettivo differente rispetto a quello del giudice perché attinente alla ricerca di un equilibrio tra gli interessi in conflitto delle parti (i c.d. bisogni), da cui dovrebbe scaturire la nascita di un ac-

cordo in cui è l'autonomia negoziale delle parti a determinare la regolamentazione delle rispettive pretese, diversamente da quanto accade nei provvedimenti del giudice in cui è un'autorità pubblica a decidere.

Ne consegue che l'accordo privato, pur essendo il frutto dell'accordo delle parti e privo dell'autorità tipica delle sentenze, a seguito dell'omologazione produrrà gli stessi effetti di questa.

### **La presentazione dell'istanza di mediazione**

---

La mediazione inizia su impulso di parte mediante il deposito di un'istanza presso uno degli organismi abilitati e iscritti nel registro depositato presso il Ministero della Giustizia.

L'istanza dovrà contenere:

- a) l'indicazione dell'organismo scelto delle parti;
- b) la descrizione sintetica del fatto;
- c) l'oggetto della pretesa e una breve enunciazione della stessa.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione e si determina in relazione al valore dell'oggetto della lite come nelle domande giudiziali.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, sarà l'organismo a decidere il valore di riferimento e lo comunicherà alle parti (art.16 D.M. 180/2010) .

### **La scelta dell'organismo di mediazione**

---

La scelta dell'organismo presso cui effettuare la mediazione è disciplinata dall'art. 4 d.lgs. 28/2010, come modificato dal Decreto del Fare. A far data dall'entrata in vigore del decreto da ultimo citato la procedura di mediazione dovrà essere avviata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

La circolare del 27 novembre 2013 ha chiarito sul punto che la individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate all'amministrazione ministeriale ed oggetto di provvedimento di iscrizione.

Ovviamente, il processo di revisione delle circoscrizioni giudiziari implica che gli Organismi di mediazione forense costituiti presso gli Ordini degli Avvocati ne condividono le sorti. Di conseguenza a far data dalla soppressione dell'Ordine, andranno ricostituiti presso la sede di quello che avrà inglobato le competenze del primo.

La Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, con Circ. 25-C-2013, ha fornito una risposta al quesito se le parti possano derogare alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione.

A tal proposito è stato precisato che il codice di procedura civile all'art. 28, com'è noto, disciplina il "foro stabilito per accordo delle parti" prevedendo che "la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2,3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione



alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.

Limitatissime sono quindi le ipotesi che possono essere richiamate (ad es. la sicura inderogabilità del foro della P.A. prevista dall'art.25) mentre sappiamo che l'indicazione di un foro esclusivo, di per sé non implica la non derogabilità della competenza su accordo delle parti (v. ad es. art.22, foro speciale ed esclusivo, ma, non per questo inderogabile). Di conseguenza, tutte le volte in cui l'ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria non v'è motivo per negare che esse possano farlo anche con riferimento alla competenza territoriale degli organismi di mediazione. (v. un'esplicita conferma in questo senso, nell'ordinanza del giudice Buffone, Trib. Milano, 29 ottobre 2013).

Quanto alle modalità concrete con le quali le parti possono derogare alla competenza territoriale degli organismi di mediazione, la medesima circolare ha statuito che:

- la prima e più semplice ipotesi si ha con la presentazione di una domanda congiunta ad opera delle parti dinanzi ad un Organismo prescindendo dalla sua competenza territoriale;
- la seconda ipotesi di deroga espressa si ha qualora le parti disciplinino la competenza territoriale con riferimento al procedimento di mediazione, attraverso l'indicazione, in una clausola contrattuale di mediazione, di una città e/o di uno, o più specifici ODM che ivi abbiano sede. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, qualora non sia possibile presentare la domanda davanti all'organismo indicato, se le parti non raggiungono un successivo accordo di deroga, deve essere rispettato il requisito della competenza territoriale;
- la terza ipotesi, probabilmente più frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte invitata, deriverà l'implicito accordo di deroga. Qui manca l'accordo preventivo, ma l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. Qualora fossero state presentate più domande in relazione alla stessa controversia, l'organismo davanti al quale si svolgerà il procedimento di mediazione sarà quello territorialmente competente presso cui sia stata depositata la prima domanda. E' quindi necessario che gli ODM registrino la data e l'ora esatta di deposito delle istanze.

In presenza di una domanda di mediazione presentata davanti ad un Organismo di mediazione territorialmente incompetente, giova peraltro precisare che né l'ODM né il mediatore sono tenuti a rilevare l'incompetenza territoriale: sarà onere della parte, eventualmente, farlo, ma certamente sia l'ODM che il mediatore possono richiamare l'attenzione delle parti sul punto, fermo restando la sola responsabilità della parte o del suo avvocato, nella scelta dell'ODM.

In relazione alle conseguenze sul processo di una mediazione presentata dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente, potrebbe succedere che la controparte non si sia presentata, oppure che, presentandosi, abbia eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo.

In entrambi i casi, e qualora si tratti di controversie in cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge come condizione di procedibilità, il giudice, se la parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparso abbia eccepito l'incompetenza territoriale dell'organismo adito, d'ufficio nella prima udienza o su eccezione della parte chiamata, potrà eccepire l'improcedibilità della domanda e fissare la successiva udienza dopo la scadenza dei 3 mesi (di cui all'art. 6) assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo accreditato (e territorialmente competente). Nella richiamata ordinanza del giudice Buffone Trib. Milano, 29 ottobre 2013 si dice: "La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti”.

Nel caso invece, di effettivo svolgimento della mediazione dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente, bisognerà distinguere due ipotesi:

- 1 - Se le parti hanno raggiunto l'accordo: nessun problema, questo potrà acquistare l'efficacia prevista dall'art.12, come novellato.

2 - Non si è raggiunto l'accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita deroga alla competenza (dove consentita) e quindi la condizione di procedibilità si considererà rispettata.

Con la scelta dell'organismo la parte accetta anche il relativo regolamento dell'organismo e dalla data di deposito della domanda di mediazione, (ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa), decorrerà il termine massimo di tre mesi previsto per la durata della mediazione.

### **Il primo incontro**

Con il deposito dell'istanza di mediazione il responsabile dell'organismo designa il mediatore, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Successivamente, sarà il mediatore o l'organismo - a seconda della procedura prevista nel regolamento -, a convocare l'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della domanda e della data dell'incontro (n.b.: come già detto, dalla comunicazione al convenuto e non dal deposito dell'istanza presso l'organismo, decorrerà la prescrizione).

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

L'esito dell'incontro (o degli incontri) potrà essere diverso a seconda del comportamento dei negoziatori (c.d. parti private):

a) se l'incontro ha avuto esito positivo, il mediatore formerà processo verbale e allegnerà il relativo testo dell'accordo raggiunto dalle parti.

L'accordo raggiunto in questo caso potrà essere definito dalle sole parti o su proposta fatta dal mediatore.

b) in caso di esito negativo, il mediatore provvederà comunque alla redazione del verbale con l'indicazione del mancato raggiungimento dell'accordo o del rifiuto dell'eventuale proposta da lui formulata.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. Con circolare 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha chiarito che nel termine "compenso" di cui all'art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento. Sicché:

- le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro;
- nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa;
- oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate.

Con specifico riferimento al primo incontro, la Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, con Circ. 25-C-2013, ha chiarito che, in quella sede, nel primo incontro è possibile distinguere due fasi:

- una fase informativa in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione
- una fase decisionale, in cui il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.

L'obiettivo del primo incontro è quindi quello di fornire alle parti le informazioni necessarie sulla procedura di mediazione affinché queste possano, successivamente assumere una decisione informata, nel rispetto del principio

di volontarietà e autodeterminazione.

Per raggiungere tale obiettivo, è chiaro che il primo incontro non deve ridursi ad un semplice formalismo in cui il mediatore chiede semplicemente alle parti e ai loro avvocati se ci sono spazi per trovare una conciliazione, ma richiede che, con la collaborazione degli avvocati che assistono le parti, l'incontro sia affrontato con le modalità necessarie per permettere al mediatore di espletare l'onere informativo e deontologico posto dalla normativa a suo carico.

Perciò sembra opportuno che la lettera di convocazione indichi la durata presunta del primo incontro (salvo il caso di immediata prosecuzione della mediazione in seguito allo stesso), che non dovrebbe essere inferiore a un'ora per permettere l'espletamento di tutte le attività richieste: fase informativa, valutazioni a carico delle parti e dei loro avvocati e verbalizzazione dell'incontro.

In coerenza con la natura, l'obiettivo del primo incontro e l'importanza della partecipazione personale delle parti, la medesima circolare del CNF ha sostenuto:

- l'essenzialità che il regolamento dell'Organismo preveda (come previsto dal DM 180/10 all'art. 7, comma 1, a) la partecipazione personale delle parti al primo incontro di mediazione, limitando a casi eccezionali la possibilità di essere sostituite da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri.
- che non sia opportuno permettere alle parti la possibilità di procedere all'analisi dei documenti (perizie o altro) in sede del primo incontro, prima della decisione delle parti di proseguire la mediazione. Tuttavia, il mediatore valuterà l'opportunità in ogni caso e la disponibilità delle parti e dei loro avvocati per procedere in tal senso;
- è possibile svolgere sessioni separate durante il primo incontro qualora il mediatore lo ritenga opportuno;
- è necessario far firmare l'impegno alla riservatezza ancor prima che si tenga il primo incontro (soprattutto se la parte invitata compare, senza aver sottoscritto preventivamente alcuna sorta di adesione);
- nel caso di 'cambio in corsa' del mediatore dopo il primo incontro è opportuno che il mediatore incaricato della prosecuzione della procedura sia lo stesso che ha condotto il primo incontro, anche perché il consenso delle parti può avvenire non solo in considerazione dei vantaggi della procedura di mediazione, ma anche in relazione alla valutazione della professionalità e competenze (skills) del mediatore;
- il primo incontro si conclude quando il mediatore ritiene evidente la volontà delle parti di proseguire o meno con la procedura, oppure quando la mancata comparizione di una di esse ne impedisca lo svolgimento. Nel caso di mancata comparizione di una delle parti o di mancato accordo tra le stesse per proseguire la mediazione, il mediatore dovrà redigere l'apposito verbale che costituirà titolo per dimostrare l'assolvimento della condizione di procedibilità (art. 5 comma 2 bis del D. Lgs. 28/10). Anche nel caso, di concorde volontà delle parti per proseguire la mediazione, è opportuno redigere un verbale che dia atto di tale circostanza, allo scopo di determinare chiaramente la conclusione del primo incontro e l'inizio delle fasi successive della procedura, con il conseguente obbligo per le parti di provvedere al pagamento delle indennità relative.

L'art. 8 comma 1 prevede che il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione inviti le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Pertanto, sembra opportuno che il verbale conclusivo del primo incontro di mediazione contenga le risposte delle parti a tale invito (verbalizzando soltanto chi è favorevole alla prosecuzione e chi no, senza aggiungere le rispettive motivazioni), preferibilmente utilizzando un modulo preconfezionato che contenga SI/NO per ogni parte, per evitare eventuali richieste di verbalizzare le loro motivazioni.

In relazione ad altri argomenti, il principio è che in linea generale i verbali dovrebbero sempre fotografare la situazione (presenza delle parti, degli avvocati, eventuale assenza dell'avvocato di una delle parti, ecc).

Nel caso di accordo tra le parti per la prosecuzione della mediazione in seguito al primo incontro, è opportuno non rinviare la seduta. Perciò verificata la disponibilità dell'Organismo, delle parti, degli avvocati e del mediatore, sarebbe quindi preferibile proseguire la seduta subito dopo la verbalizzazione dell'accordo delle parti in tal senso

e il versamento delle spese di mediazione o indennità dovute a seconda del valore della controversia.

In ogni caso, è possibile svolgere il primo incontro mediante l'utilizzo del servizio telematico da parte degli Organismi a ciò attrezzati, includendo un regolamento on line. Tale sistema può riguardare l'intero procedimento di mediazione: dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, includendo la gestione delle singole fasi (deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria e la conseguente gestione della procedura, quindi anche del primo incontro).

Anche ad una procedura "tradizionale", potrebbe sempre essere affiancata qualche forma di modalità telematica (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail), e l'eventuale richiesta di svolgimento del primo incontro in tale modalità (ad es. via skype). Tuttavia, in considerazione degli obiettivi specifici e l'importanza del primo incontro, sarebbe preferibile limitare tale modalità ai casi strettamente necessari.

Anche nel caso in cui la parte convocata per la mediazione non si presenti, il mediatore ne darà atto nel relativo verbale.

Con l'emanazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha modificato l'art. 8, c. comma 5 del D.lgs. 28/2010, il legislatore, nel tentativo di invogliare maggiormente le parti a presenziare agli incontri di mediazione, ha stabilito che il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Della mancata partecipazione della parte convocata, il mediatore ne darà atto nel relativo verbale.

### **L'assistenza dell'avvocato**

legge d.lg. 69/2013 ha previsto la sostanziale obbligatorietà dell'assistenza legale: fin dal primo incontro e per tutto il procedimento le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

A ciò si aggiunga che, quanto all'efficacia esecutiva dell'accordo eventualmente raggiunto in mediazione, il richiamato decreto del fare ha riconosciuto l'esecutività immediata dell'accordo in presenza degli avvocati.

In questo senso, se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati (che in tal modo attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico) costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

La Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, con Circ. 25-C-2013, ha precisato che gli avvocati devono attestare che l'accordo non è contrario all'ordine pubblico (cioè non contiene pattuizioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento: ad es., viene accordato un risarcimento per l'inadempimento ad un obbligo derivante da un contratto illecito) o a norme imperative. In relazione a quest'ultime peraltro occorre precisare che le disposizioni imperative che disciplinano un rapporto non si applicano all'accordo che risolve una controversia relativa a quel rapporto. Ad es., le norme imperative in materia di locazione non si applicano ad un accordo che risolve una controversia locativa.

La circolare 27 novembre 2013 ha chiarito che è da escludere che gli avvocati possano esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione, sia perché, ai sensi dell'art. 14 comma 1, ai mediatori è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti; sia perché l'intero sistema legislativo è congegnato sul presupposto che la mediazione debba comunque essere svolta in seno ad un organismo, assoggettato ad un



sistema di controlli e responsabilità.

Deve essere altresì chiarito che l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.

A tale soluzione si perviene agevolmente osservando che, in via generale, il nuovo testo dell'art. 12, comma 1, espressamente configura l'assistenza legale delle parti in mediazione come meramente eventuale ("ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato..."). Di talché, ferma la necessità dell'assistenza legale nelle forme di mediazione obbligatoria, nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

A tale conclusione non è di ostacolo la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo, che prevede che "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". Apparentemente di ambito generale, in realtà tale disposizione costituisce un completamento della previsione di cui all'art. 5, nel senso che, nelle ipotesi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la parte che vorrà attivare la procedura di mediazione dovrà avvalersi dell'assistenza di un avvocato non solo al momento del deposito dell'istanza, ma anche per tutti i momenti successivi del procedimento di mediazione, fino al termine della procedura.

Naturalmente, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.

In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 citato.

Ulteriore novità normativa è infine contenuta nella disposizione di cui all'art. 16 d.lgs. 28/2010, che in tema di obblighi formativi, stabilisce che "gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis del codice deontologico forense".

In base a tale disposizione, proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Più in generale, la contemporanea qualifica di mediatore e di avvocato, l'obbligatorietà dell'assistenza legale nella c.d. mediazione obbligatoria, la necessità comunque dell'assistenza legale nella mediazione facoltativa per addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo (art. 12), il regime di autonomia in materia di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati, costituiscono indici normativi che - nel delineare un regime speciale riservato dal legislatore all'avvocato-mediatore - pongono l'esigenza di alcune indicazioni, funzionali ad evitare profili di sovrapposizione tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento dell'attività di mediatore.

In tale prospettiva, viene in particolare rilievo la disposizione di cui all'art. 55 bis comma 4 del codice deontologico forense secondo cui: "E' fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione".

Tale norma, alla luce del ruolo assunto dall'avvocato all'interno della mediazione, appare rivestire, nel mutato

quadro normativo di riferimento, una rilevanza diretta nell'attività di vigilanza da parte di questa amministrazione, la cui osservanza assume carattere vincolante per l'organismo di mediazione; ciò nella prospettiva di escludere la detta sovrapposizione di ruoli e tutelare l'immagine di imparzialità del mediatore-avvocato.

Lo svolgimento imparziale dell'attività di mediazione non costituisce infatti soltanto un dovere del singolo mediatore rispetto alle parti del procedimento di mediazione e alla questione sottoposta alla sua cognizione ("Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione": art. 14 d.lgs. 28/2010); ma un valore e un dovere imprescindibile dello stesso organismo di mediazione, come si desume dall'art. 4 del regolamento di cui al d.m. 180/2010, che nel dettare i criteri per l'iscrizione nel registro degli organismi, stabilisce che l'autorità vigilante deve verificare, fra l'altro, che siano offerte "le garanzie di indipendenza e imparzialità" nello svolgimento del servizio di mediazione (art. 4 lett. e).

Pertanto, proprio al fine di una compiuta attività di vigilanza da parte del Ministero, un profilo essenziale sul quale sarà svolta l'attività di controllo è quello della verifica della insussistenza delle seguenti circostanze: che l'organismo di mediazione abbia sede presso lo studio di un avvocato, ovvero presso uno studio associato di avvocati; e che lo studio di un avvocato abbia sede presso l'organismo di mediazione.

La violazione di tale norma non darà luogo soltanto alla segnalazione, da parte di questa autorità di vigilanza, al competente consiglio dell'ordine forense, ma anche ad atto di rilievo e contestazione dell'inosservanza, con possibile adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità vigilante.

Sul punto si segnala comunque che la Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, con la menzionata Circ. 25-C-2013, si è soffermata sul profilo dell'assistenza tecnica dell'avvocato. Dopo aver richiamato il tenore letterale dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 introdotto dal d.l. 69/2013, conv. Con modif. in l. 98/2013, ha concluso nel senso che la norma stabilisce un obbligo di assistenza tecnica della parte in mediazione («Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione [...]»), dalla cui inosservanza deriverebbe l'impossibilità di considerare espletata la condizione di procedibilità di cui al comma 1 bis dell'art. 5 d.lgs. 28 cit.

Tale obbligo, tuttavia, sembra riguardare ogni "modello" di mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo. Difatti l'art. 8, 1° comma, anch'esso modificato dall'intervento normativo del 2013 dispone semplicemente che «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento».

Pertanto, in queste ipotesi non dovrebbe sussistere nessun ostacolo nell'ammettere la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, indipendentemente dal quanto disposto dal nuovo art. 17, comma 5 bis («Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»). Infatti, l'art. 76 (L) d.p.r. 115/2002 non è stato modificato in tal senso, ma non contiene nemmeno disposizioni di segno contrario, mentre in tal senso dispone la c.d. direttiva Legal Aid (Direttiva 2003/8/Ce, art. 7).

Peraltro il ruolo dell'avvocato assume rilievo anche relativamente al conferimento di apposita procura ad litem. La richiamata circolare del CNF ha ritenuto che l'avvocato, per espressa previsione normativa, è chiamato a prestare attività di "assistenza" e non di "rappresentanza tecnica".

Ne consegue che:

- non occorre procedere al conferimento di alcuna procura ad litem ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
- l'avvocato che compaia agli incontri di mediazione in assenza dell'assistito non deve dimostrare altro che la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale.

Va ricordato poi che a carico del difensore il d.lgs. 28/2010, all'art.4, comma 3, dispone che l'avvocato di parte attrice o convenuta è tenuto ad informare in forma chiara e per iscritto che:

- a) sussiste la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
- b) delle relative agevolazioni fiscali concesse a chi usufruisce della mediazione;
- c) che la mediazione è una condizione di procedibilità cioè dovrà essere esperita obbligatoriamente prima di iniziare un processo.

Nel caso in cui l'avvocato ometta di informare il cliente, il contratto di patrocinio, ovvero il contratto in virtù del quale l'avvocato difende e rappresenta la parte in giudizio, sarà annullabile e non darà diritto al pagamento delle prestazioni professionali fino a quel momento svolte.

La dimostrazione del corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente, sarà data con l'allegazione dell'informativa all'atto introduttivo (citazione o ricorso) del giudizio, debitamente sottoscritta da quest'ultimo. Tale previsione opera sia per la mediazione obbligatoria che facoltativa.

A seguito della mancata allegazione è previsto che il giudice, verificatane l'assenza, provveda ad invitare le parti ad instaurare la mediazione, oppure ad informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione (nel solo caso in cui questa non è obbligatoria).

(Recentemente, il Tribunale di Palermo ha stabilito che ai sensi dell'art. 4 comma III del d.lvo 28/2010, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente e in forma scritta il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (Tribunale Palermo, ordinanza del 24.03.2011; conforme Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 06.05.2011 )

Infine, e con riferimento alla condotta degli avvocati che assistono le parti durante la mediazione, va ricordato che a seguito della circolare n. C-24-2011 del Consiglio Nazionale Forense, il novellato art. 54 del codice deontologico degli avvocati, dispone che questi ultimi devono ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici, a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni. Gli avvocati, inoltre, devono evitare situazioni di incompatibilità con lo svolgimento della professione forense (art. 16 cod. deont.).

## CURIOSITÀ

La violazione dell'obbligo d'informativa potrebbe determinare degli sgradevoli inconvenienti per l'avvocato, poiché da una parte si appalesa una violazione deontologica dell'avvocato, dall'altra, determina l'annullabilità del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente (il cosiddetto mandato).

Il Tribunale di Varese, in una recente ordinanza ha stabilito che la sanzione dell'annullabilità del contratto di patrocinio comporta l'applicazione dell'art. 1441 co. 1 c.c. , per il quale "l'annullamento del contratto può essere do-

mandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”. Ne deriva che la violazione degli obblighi informativi può essere sollevata dal solo assistito nel cui interesse è stabilita la norma.

Riguardo gli effetti sul processo, si ritiene che l'annullabilità non influisca sulla validità della procura alle liti e degli atti processuali compiuti dal difensore in virtù di essa, non incidendo sullo ius postulandi dell'avvocato ma incida solamente nei rapporti interni tra il cliente e l'avvocato (Trib. Varese, ordinanza dell'1.3.2011).

### **Lo svolgimento della mediazione**

---

La mediazione si svolge alla presenza delle parti e del mediatore sia in sessione congiunta che separata qualora sia utile.

Come anticipato, a seguito della modifica dell'art. 7, del d.m. 180/2010, la mediazione deve svolgersi anche senza l'adesione della parte chiamata in mediazione.

L'organismo e il mediatore, nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria, non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (art.16 comma 9 D.M. 180/2010 e succ. modif.)

Lo svolgimento si articola secondo due metodi diversi:

a) attraverso la mediazione agevolativa (facilitative mediation), nella quale vengono in considerazione gli interessi delle parti e l'obiettivo di agevolarle all'autonomo raggiungimento della conciliazione lasciando al mediatore il solo ruolo di c.d. catalizzatore dell'accordo, cioè spettatore neutrale che non si pronuncia nel merito della controversia ma le invoglia a concluderla amichevolmente.

In questo caso il mediatore è privo del potere di giudicare o di decidere in modo vincolante per le parti, ma incarna la figura dell'assistente che le responsabilizza inducendole ad un comportamento costruttivo.

b) attraverso la mediazione aggiudicativa (detta anche valutativa o evaluative mediation), nella quale hanno rilievo i torti e le ragioni e dove al mediatore è imposta una valutazione che sfocerà in una proposta che livellerà le contrapposte ragioni.

La differenza sostanziale riguarda soprattutto le modalità attraverso cui viene raggiunto l'accordo conciliativo: nella mediazione facilitativa il mediatore lascia che siano le stesse parti a raggiungere un accordo, mentre nella mediazione aggiudicativa o valutativa, la soluzione della controversia è affidata alla formulazione di un giudizio sulle ragioni delle parti ed espresso dal mediatore terzo.

### **Quanti incontri servono per raggiungere un accordo?**

Non esiste una procedura rigida che stabilisca un numero d'incontri obbligatori per le parti, ma sarà di volta in volta la natura, la particolarità, il valore della controversia, la volontà e gli interessi delle parti a stabilirlo.

Ovviamente una mediazione avente ad oggetto una controversia di difficoltà media non dovrà prevedere oltre i tre incontri. Ma questa rimane una pura indicazione di metodo.

### **Gli incontri separati e congiunti**

---

Una delle caratteristiche principali della mediazione facilitativa consiste nel fatto che il mediatore può utilizzare la tecnica degli incontri riservati o, per dirla in americano può servirsi dei “caucus” .



Il caucus, riguarda proprio l'incontro separato (o gli incontri separati), ovvero il momento in cui il mediatore (e l'avvocato) può approfondire elementi e circostanze di fatto che mai le parti gli comunicerebbero nelle sessioni congiunte, e che se esplicitate, consentirebbero di conoscere gli effettivi bisogni e interessi che stanno a cuore alle parti, in modo da indirizzare concretamente la lite verso una conclusione amichevole.

Infatti, il procedimento di mediazione può articolarsi in sessioni congiunte alla presenza delle parti e del mediatore, ma anche in sessioni separate fra la singola parte e il mediatore.

La necessità di prevedere uno o più incontri separati oltre l'incontro congiunto dipende dalla natura del caso.

Non va sottovalutata l'importanza degli incontri separati perché dal rapporto informale e riservato che può instaurarsi in questi momenti può emergere:

- a) un'ipotesi di accordo ragionevole che la parte intenderebbe conseguire;
- b) eventuali punti di incontro o proposte di accordo, che non sono state esplicitate negli incontri congiunti poiché in queste sessioni le parti si pongono in un'ottica di mediazione competitiva.

## CURIOSITÀ

Può capitare che per motivi contingenti legati alla distanza di una delle parti o di entrambe, queste chiedano che l'incontro si svolga in videoconferenza.

In questo caso, la richiesta è legittima e l'organismo dotato degli opportuni strumenti tecnici, consentirà lo svolgimento della mediazione con le parti in videoconferenza (o conference call) evitando gli incontri reali.

### La proposta effettuata dal mediatore

Al mediatore è concessa la possibilità di presentare una proposta di accordo qualora le parti non dovessero trovare un punto d'incontro (art. 11 d.lgs. 28/2010).

Più precisamente, il decreto stabilisce che la richiesta della proposta di conciliazione avanzata da entrambe le parti obbliga il mediatore alla formulazione, mentre la richiesta proveniente da una sola parte consente una semplice facoltà di formulazione.

In quest'ultimo caso è la normativa a lasciare ampia facoltà di regolamentazione agli organismi, i quali potranno prevedere nel proprio regolamento che la proposta sia formulata dal mediatore anche su richiesta di una sola parte e/o a seguito di una valutazione del caso.

La proposta dovrà essere comunicata per iscritto alle parti con mezzi idonei a garantirne la conoscenza e si avrà per rifiutata in mancanza di risposta entro sette giorni dal ricevimento.

È importante ricordare che la proposta deve essere preceduta dall'informativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 28/2010 a carico del mediatore.

In altre parole, prima di presentare la proposta, il mediatore dovrà spiegare alle parti gli effetti negativi che un'eventuale rifiuto della proposta provocherebbe nel successivo processo.

Per garantire la riservatezza della procedura, la proposta non dovrà contenere alcun riferimento alle informazioni e/o dichiarazioni rese dalle parti durante le sessioni.

### **Il mediatore può avvalersi di esperti?**

Quando è richiesto dalla complessità della causa e il mediatore ne fa richiesta, è consigliabile l'ausilio di figure esperte in particolari materie come i co-mediatori o gli esperti e i tecnici iscritti presso gli albi dei tribunali o presso i rispettivi ordini o collegi.

L'obiettivo, così come specificato nell'art.8, della relazione illustrativa al decreto n.28/2010, è quello di contenere i costi della mediazione, posto che, nel caso del mediatore ausiliario l'indennità complessivamente dovuta dalle parti all'organismo deve restare nei limiti massimi previsti e non può subire aumenti, mentre nell'ipotesi in cui venga chiesta la consulenza di un esperto esterno vi sarà un distinto e aggiuntivo compenso.

Nulla vieta che l'organismo preveda per le cause di maggiore complessità o che superano un certo valore, la nomina di un collegio di mediatori.

In quest'ultimo caso la parcella s'intenderà divisa tra i mediatori senza che la scelta dell'organismo possa gravare sulle parti.

Il mediatore designato ha comunque l'obbligo di eseguire personalmente la sua prestazione senza farsi delegare o sostituire (art.14 D.M.180/2010).

### **Le conseguenze in caso di rifiuto della proposta**

Come anticipato nel paragrafo precedente, al termine del procedimento giudiziario possono determinarsi effetti sconvenienti per le parti che hanno rifiutato una valida proposta di mediazione formulata dal mediatore.

Sugli effetti delle spese processuali il legislatore è già in passato intervenuto per cercare di scoraggiare i comportamenti dilatori messi in atto dalle parti al solo fine di evitare una condanna in tempi brevi.

In questo senso vanno letti agli artt. 91, 92 e 96, introdotti nel codice di procedura civile prima dell'entrata in vigore del procedimento di mediazione nelle ipotesi in cui una parte pone in essere comportamenti scorretti e a fini dilatori (il c.d. abuso di giurisdizione).

Con la nuova procedura di mediazione, gli effetti negativi per la parte che ha inutilmente messo in moto la macchina della giustizia sono aumentati.

In caso di esito negativo della mediazione possono aversi le seguenti situazioni.

Limitatamente al profilo probatorio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Sotto il profilo delle spese e a seguito dell'esito negativo della mediazione, se le parti intenderanno iniziare un processo, il mancato accordo potrà così essere valutato dal giudice:

1) nel caso in cui la sentenza del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il vincitore che l'ha rifiutata ben potendo accettare lo stesso risultato nella precedente proposta di mediazione, sarà condannato

dal giudice al pagamento:

- a) delle spese sopportate dal soccombente a partire dal periodo successivo alla proposta;
- b) di una somma pari al contributo unificato in favore delle casse dello Stato;
- c) alle spese d'indennità del mediatore e di eventuali consulenze tecniche;

Per la parte soccombente, invece, non ci sarà alcuna condanna alle spese legali che parte vittoriosa ha sopportato a partire dal momento successivo alla formulazione della proposta di mediazione (Art.13 D.lgs. 28/2010).

Inoltre la norma prevede che resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c..

Secondo i primi commentatori, sembra che tale previsione sia da riferirsi alla sola ipotesi in cui la parte vittoriosa nel procedimento civile è stata costretta a intraprenderlo perché la parte soccombente non aveva accettato la proposta.

2) Quando invece il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponderà interamente al contenuto della proposta, il giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può escludere che la parte soccombente sopporti le spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore ed eventuali suoi consulenti.

Solo in questo caso è tuttavia imposto al giudice un esplicito obbligo di motivazione della decisione sulle spese.

### **Il valore dell'accordo raggiunto tra le parti**

Una delle differenze principali della mediazione rispetto al processo civile, è dovuta al fatto che l'accordo raggiunto dalle parti può vertere su questioni del tutto diverse da quelle indicate e poste a fondamento dell'istanza di mediazione.

In altre parole, la mediazione è svincolata dal tipico principio del processo civile del "chiesto e pronunciato", e la soluzione che le parti potranno raggiungere attraverso l'accordo, potrà avere qualsiasi tipo di contenuto, con il solo limite del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Del raggiungimento o meno dell'accordo, deve essere dato atto nel verbale di mediazione.

Con l'introduzione del nuovo art. 9 D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2010, il verbale non può essere rilasciato se non sono corrisposte integralmente le indennità del mediatore e le spese di segreteria.

Le dichiarazioni contenute nel verbale rivestono un'importanza fondamentale in quanto a seconda dell'esito positivo o meno dell'accordo, scaturiscono conseguenze di assoluta rilevanza.

Infatti, il verbale positivo di accordo costituisce ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 28/2010, titolo esecutivo mentre il verbale negativo che attesta la mancata conciliazione, produce una serie di conseguenze negative sul regime delle spese processuali nel successivo giudizio che le parti instaureranno (sul regime delle spese si veda il paragrafo 7).

Nel primo caso, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo e consente di poter procedere all'attuazione forzata degli obblighi in esso indicati o all'iscrizione di ipoteca giudiziale, solo se:

- a) è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo (nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera la competenza è quella del tribunale nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito).

b) è verificata dal presidente del tribunale, in sede di omologazione, oltre alla regolarità formale, anche la mancanza di ogni contrasto con l'ordine pubblico o le norme imperative, posto che queste ultime rientrano nell'ambito dei limiti pubblicistici e soggetti a verifica officiosa.

Nel caso il giudice rigetti la richiesta di omologazione, trasmetterà al responsabile dell'organismo copia del provvedimento di diniego (art.13 D.M. 180/2010).

Resta fermo che qualora l'omologazione sia concessa e una parte non adempia agli accordi mentre l'altra intenda attuare coercitivamente gli obblighi contenuti nell'accordo, la messa in esecuzione del titolo richiederà il ricorso al tribunale per iniziare la fase esecutiva (la fase relativa ai pignoramenti).

### **Cosa succede se nell'accordo è previsto il trasferimento di un immobile tra le parti?**

Nel caso in cui nell'accordo è previsto l'obbligo di trasferimento di un bene soggetto alla trascrizione ai sensi degli artt. 2643 c.c., si renderà necessario l'intervento di un pubblico ufficiale che provvederà a redigere nelle forme di legge il trasferimento della proprietà (si pensi, alla cessione di un immobile che richiede l'intervento di un notaio).

Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, ha stabilito che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'acquisto di un immobile mediante usucapione, non può essere trascritto nei registri immobiliari in quanto non riconducibile ad una delle ipotesi normative previste dagli atti soggetti a trascrizione. Infatti, afferma il Collegio, pur precisando che l'istituto dell'usucapione rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, è evidente che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, non si risolve in uno degli accordi previsti dall'art.2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo, o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l'incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. (nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti aveva ottenuto il decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale) Trib. Roma, Decreto n. 6563/2011 del 22.07.2011.

Proprio per far luce su tale aspetto controverso, il Decreto del Fare ha inserito tra gli atti soggetti a trascrizione previsti dall'art. 2643 c.c., anche gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### **Le garanzie di attuazione dell'accordo**

Per avere una maggiore garanzia della corretta attuazione degli obblighi concordati e sottoscritti nell'accordo conciliativo, il mediatore può utilizzare alcune clausole peggiorative (come le penali), che ricadranno esclusivamente sulla parte inadempiente. (art.11 d.lgs. 28/2010).

In altre parole, inserendo all'interno dell'accordo una clausola che preveda il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione e/o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero nel caso del ritardato adempimento, la parte inadempiente sarà inevitabilmente soggetta a sottostare al pagamento di maggiori somme a titolo di sanzione o a tenere un determinato e ulteriore comportamento, ovviamente peggiorativo.

Nulla vieta che le parti disciplinino le insorgenti liti scaturenti dall'accordo conciliativo mediante il ricorso a un arbitro, o addirittura che chiedano un'ulteriore assistenza all'organismo o al mediatore per meglio attuare, dirimere contestazioni o sciogliere dubbi sorti durante l'attuazione degli obblighi presi nell'accordo conciliativo.

Ovviamente queste ultime ipotesi dovranno essere preventivamente regolamentate e autorizzate dall'organismo di mediazione.

## 7) I COSTI PER LE PARTI

Come già precisato, l'obiettivo principale del mediatore è quello di far giungere autonomamente le parti ad un accordo amichevole. Le spese per la procedura di mediazione sono corrisposte dalla singola parte o da più soggetti che rappresentano comunque un unico centro di interessi.

Sono così individuate:

a) le spese di avvio del procedimento (c.d. spese di segreteria) sono dovute da ciascuna parte per un importo di euro €48,40 (Iva al 21% inclusa) versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento (art.16 D.M. 180/2010).

b) le indennità di base (indicate nelle tabelle di seguito), dovute al mediatore, stabilite dal decreto del Ministro della giustizia e calcolate in proporzione al valore della lite.

Per indennità s'intende l'importo posto a carico delle parti per aver utilizzato il servizio di mediazione fornito dagli organismi.

L'onorario del mediatore va inteso come prestazione che ricomprende l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero degli incontri svolti, e non può subire variazioni, salvo accordi con le parti, anche nel caso in cui sia sostituito il mediatore nel corso del procedimento, ovvero sia nominato un collegio di mediatori o uno o più mediatori ausiliari.

Inoltre non va dimenticato che le spese di mediazione sono dovute in solido dalle singole parti che aderiscono al procedimento. Questo significa che l'organismo potrà chiedere a ciascuna di esse anche il pagamento delle indennità che non fossero state pagate dalla controparte, prima del rilascio del relativo verbale.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (art.16 comma 8, D.M. 180/2010)

Di seguito è indicato il valore delle indennità dovute all'organismo con le possibili variazioni previste dalla normativa.

### Nelle materie in cui la mediazione NON è obbligatoria (mediazione facoltativa)

Valori indicati dal Ministero di Giustizia nella tabella A del D.M 180 del 2010

Valore della lite	Indennità per parte nella mediazione obbligatoria
Oltre € 5.000.001	€ 9.200,00
Da € 500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00

Valore della lite	Indennità per parte nella mediazione obbligatoria
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Fino a € 1.000	€ 65,00



Ai sensi dell'art.16, del D.M.180/2010, l'importo delle indennità, su indicato, nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (locazioni, condominio, responsabilità medica ecc...), deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

### Aumento del 20 o del 25% delle indennità dovute da ciascuna parte

L'importo massimo delle spese di indennità del mediatore possono subire variazioni nei seguenti casi:

- nella mediazione facoltativa può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- nella mediazione facoltativa deve essere aumentato di un quinto, nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- nella mediazione facoltativa e obbligatoria, deve essere aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione.

Valore della lite	Indennità per parte nella mediazione obbligatoria (Iva compresa al 21%)	Aumento del 25% in caso di successo nella mediazione obbligatoria e facoltativa (Iva compresa al 21%)	Aumento del 20% nella mediazione facoltativa in caso di particolare importanza, complessità, difficoltà dell'affare o formulazione della proposta (Iva compresa al 21 %)
Oltre € 5.000.001	€ 5.566	€ 2.783	€ 2.226
Da €500.001 a € 5.000.000	€ 3.146	€ 1.573	€ 1.258
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.299	€ 1.149	€ 919
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.210	€ 605	€ 484
Da € 50.001 a € 250.000	€ 799	€ 302	€ 242
Da € 25.001 a € 50.000	€ 479	€ 181	€ 145
Da € 10.001 a € 25.000	€ 287	€132	€ 108
Da € 5.001 a € 10.000	€ 192	€ 72	€ 58
Da € 1.001 a € 5.000	€ 104	€ 39	€ 31
Fino a € 1.000	€ 52	€ 19	€ 15

### Riduzione in caso di mancata partecipazione del convenuto

Nel caso di mancata partecipazione del convenuto, l'istante dovrà effettuare il versamento ulteriore di euro quaranta se il valore della lite rientra nel primo scaglione ed euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni.

Valore della lite	Riduzione dello scaglione – mancata partecipazione (Iva compresa al 21 %)
Oltre € 5.000.001	€ 61,50
Da €500.001 a € 5.000.000	=
Da € 500.001 a € 2.500.000	=
Da € 250.001 a € 500.000	=
Da € 50.001 a € 250.000	=
Da € 25.001 a € 50.000	=
Da € 10.001 a € 25.000	=
Da € 5.001 a € 10.000	=
Da € 1.001 a € 5.000	=
Fino a € 1.000	€ 48,40

rimento possono essere derogati dagli organismo di mediazione.

A tal proposito, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.

## 8) I BENEFICI PER LE PARTI

### A) Esenzioni fiscali

Il d.lgs. 28/2010, ha previsto una serie di incentivi fiscali per compensare in parte i costi di accesso alla mediazione a favore delle parti che decidono di intraprendere una via diversa dalla giustizia ordinaria. In particolare sono previsti i seguenti benefici:

I) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

II) il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dal mediatore è esente dall'imposta di registro entro il valore limite di 50.000 euro. Al di sopra di questa soglia l'imposta è dovuta limitatamente alla parte eccedente i 50.000 euro.

III) alle parti che accedono alla mediazione verrà riconosciuto un credito d'imposta da scontare sull'indennità dovuta al mediatore fino ad un massimo di 500,00 euro.

Tuttavia, nel caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

L'ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente è determinato con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo previsto per ogni singola indennità.

Inoltre va fatto presente che per beneficiare del credito d'imposta, la richiesta va effettuata:

i) da parte delle persone fisiche a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dal Ministero della Giustizia all'interessato, con cui si indica l'importo del credito d'imposta spettante.

ii) anche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo devono indicarlo a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione dell'imposte sui redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dal Ministero della Giustizia all'interessato, con cui si indica l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **B) Il gratuito patrocinio**

---

Il patrocinio a spese dello Stato è un ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati, presente fin dall'unità d'Italia e nella sua formulazione originaria aveva una missione del tutto nobile perché prevedeva la gratuità delle prestazioni professionali in difesa dei poveri.

A seguito della modifica apportata dalla legge 134/2001, è venuta meno la gratuità del diritto alla difesa ed è stato posto a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle prestazioni professionali svolte dagli avvocati in favore dei soggetti meno abbienti .

Il legislatore della mediazione, in continuità con la previsione della garanzia del diritto alla difesa in favore dei soggetti a basso reddito, ha previsto anche nella mediazione il patrocinio a spese dello Stato qualora ne sussistono i requisiti reddituali.

Recita l'art. 17, comma 5 del D.lgs. 28/2010, che “quando la mediazione é condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non é dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del d.p.r. 115/2002”.

La domanda per beneficiare del gratuito patrocinio, può essere presentata depositando presso l'organismo un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore (o organismo a seconda del regolamento), nonché producendo a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (per esempio una dichiarazione dei redditi dell'anno in corso).

La documentazione completa può essere acquisita presso l'organismo di mediazione. Il limite di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato, è attualmente previsto in € 10.628,16.

Nel caso la parte rientri al di sotto di questa soglia di reddito e venga ammesso al patrocinio gratuito, non dovrà dare alcuna indennità all'organismo.

## **C) I costi**

---

I costi per le parti sono stabiliti in partenza dalle tabelle formulate dal Ministero della Giustizia (indicate nel paragrafo 7), consentendo alle parti di sapere in anticipo e con certezza il costo che dovranno sopportare.

Il numero degli incontri, come anche la durata della mediazione, non comportano un aumento delle spese le quali s'intendono versate una tantum.

Gli unici costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi, sono quelli dovuti per eventuali richieste di consulenze svolte a tecnici abilitati e iscritti nei rispettivi ordini/collegi professionali.

In quest'ultimo caso è ben possibile che il tecnico-mediatore sia inteso come ausiliario, oppure che già all'atto della designazione del mediatore siano nominati due o più professionisti con le competenze richieste dalla specificità della causa (esempio: un mediatore avvocato e un mediatore medico o ingegnere).

## **D) I tempi**

---

Non meno importante è la durata del procedimento: massimo tre mesi.

In questo modo la mediazione offre alle parti la certezza di sapere l'inizio, la durata e la fine della procedura.

## **E) La riservatezza**

---

Come già evidenziato, una delle caratteristiche principali della mediazione è la riservatezza.

La garanzia del rispetto della riservatezza è prevista all'art.9 del d.lgs. 28/2010, in cui è prescritto il dovere di riservatezza non solo come obbligo a carico del mediatore, ma anche dell'organismo presso il quale la mediazione andrà a svolgersi.

Per garantire questo principio è previsto che le dichiarazioni e le informazioni rese nel corso della mediazione saranno inutilizzabili e il mediatore non potrà essere sottoposto alla prova testimoniale sulle dichiarazioni, informazioni e fatti acquisiti durante il procedimento.

Infine, le stesse dichiarazioni non potranno essere oggetto di un eventuale giuramento decisorio richiesto in un futuro giudizio.